

Tribunale di Treviso

R.G. N. [REDACTED]

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. [REDACTED],
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED] (TV) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (TV), via
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta
procura a margine del presente atto, dall'Avv. [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]) del Foro di Treviso

ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Susegana (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile (in quanto impiegata quale dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la soc. [REDACTED] S.P.A.) di in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei



redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori persone fisiche negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5) (v. relazione OCC pag. 18);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- il ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con reddito mensile netto nel 2017 di euro [REDACTED]



- visto l'elenco di cui al doc. 20 riguardante le spese minime essenziali di vita, si ritiene il limite di cui all'art. 14^{ter} comma 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito allo stato in € 795,54 mensili, al netto delle imposte, oltre ad eventuale costo per la locazione di immobile da destinare a casa familiare, dopo la liquidazione della casa di proprietà tramite procedura competitiva;

- si provvede alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED],
nomina liquidatore il dott. [REDACTED] di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;
poiché i debitori esercitano attività di impresa, ordina la annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del liquidatore;
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;
visto l'art. 14 ter L. 3/17 comma sei lett. B. esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 800,00 mensili al netto delle eventuali imposte.



Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 24.1.2019

Il Giudice

dott. [REDACTED]

